



Maggio 2024

Modifica d'ordinanza (OEAE) concernente il fermo di breve durata e l'aiuto finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che gestiscono centri cantonali di partenza

Rapporto sui risultati della consultazione

Sintesi

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), la cui attuazione richiede disposizioni esecutive nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAЕ; RS 142.281).

Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha avviato una consultazione sull'OEAЕ, che si è protratta fino al 12 ottobre 2023.

Nove Cantoni (**AG, AI, BE, FR, GL, NW, TG, UR, VD**) approvano l'avamprogetto. Dieci Cantoni (**AR, BL, BS, GE, LU, NE, SH, TI, VS, ZG**) concordano in linea di principio con l'avamprogetto, ma hanno diverse riserve, osservazioni e proposte di modifica. Il Cantone **GR** ha due osservazioni. Il Cantone **SG** respinge l'avamprogetto.

Tra i partiti politici, l'**UDC** accoglie con favore l'avamprogetto; il **PS** lo sostiene ampiamente. Per **I Verdi** la proposta di modifica dell'OEAЕ è carente sotto molti aspetti.

L'**USS** ritiene ragionevole il sostegno della Confederazione, ma formula osservazioni e proposte di modifica.

Cinque cerchie interessate (**ASM, CDDGP, CRS, OSAR, SCCFA**) approvano l'avamprogetto pur esprimendo diverse riserve, osservazioni e proposte di modifica. **AsyLex** lo ritiene lacunoso in molti punti.

Indice

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Situazione iniziale | 4 |
| 2 | Procedura di consultazione | 4 |
| 3 | Pareri sull'avamprogetto | 4 |
| 3.1 | Valutazione generale | 4 |
| 3.2 | Osservazioni sui singoli articoli | 6 |
| 3.2.1 | Articolo 15 | 6 |
| 3.2.2 | Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 15a) | 6 |
| 3.2.3 | Articolo 15a^{bis} Rubrica | 9 |
| 3.3 | Altre osservazioni | 10 |
| 4 | Elenco dei partecipanti | 13 |

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

La modifica di legge (FF 2022 3208) prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo. È stata inoltre creata una base legale per il fermo di breve durata di stranieri all'interno di tali centri cantonali di partenza.

L'attuazione di questa modifica richiede disposizioni esecutive nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAЕ; RS 142.281). Viene fissato un importo forfettario di massimo 100 franchi per giorno per ogni persona alloggiata. L'importo esatto deve essere convenuto contrattualmente con il Cantone interessato. Inoltre viene precisato quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 15a AP-OEAЕ).

2 Procedura di consultazione

Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di condurre una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate. La procedura di consultazione si è conclusa il 12 ottobre 2023.

Hanno fornito un parere 21 Cantoni, tre partiti politici, un'associazione mantello nazionale e sei cerchie interessate. Complessivamente sono pervenuti 31 pareri. Nove partecipanti alla consultazione (**OW, SO, Associazione dei Comuni Svizzeri ACS, Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile SVZ, Associazione svizzera dei magistrati ASM, Associazione uffici svizzeri del lavoro AUSL, TAF, TF, Unione svizzera degli imprenditori USI**) hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

Il presente rapporto rappresenta una sintesi dei risultati della consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali¹.

3 Pareri sull'avamprogetto

3.1 Valutazione generale

Cantoni

Nove Cantoni (**AG, AI, BE, FR, GL, NW, TG, UR, VD**) approvano l'avamprogetto e non avanzano proposte di modifica. Dieci Cantoni (**AR, BL, BS, GE, LU, NE, SH, TI, VS, ZG**) concordano in linea di massima con l'avamprogetto, riservandosi diverse obiezioni. Il

¹ Consultabile al sito www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP > Modifica d'ordinanza (OEAЕ) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali

Cantone **GR** ha due osservazioni, ma non dichiara esplicitamente se l'avamprogetto debba essere accettato o respinto. Il Cantone **SG** è contrario all'avamprogetto.

I Cantoni **AR, GE, LU, SG, SH** e **TI** (per analogia **BS**) sono favorevoli all'aumento dell'importo forfettario giornaliero. I Cantoni **GE, GR, SG** e **TI** criticano le condizioni proposte per un contributo finanziario. Il Cantone **BL** respinge una formulazione proposta. I Cantoni **BL** e **GR** non concordano sul fatto che l'importo forfettario giornaliero debba essere negoziato per contratto. Il Cantone **SG** disapprova di non poter beneficiare del sostegno finanziario della Confederazione. Il Cantone **VS** accoglie favorevolmente le modifiche proposte a condizione che possano essere adeguate a fronte di un forte aumento delle persone entrate illegalmente.

Partiti politici

L'**UDC** sostiene che deve essere concesso un sostegno finanziario ai Cantoni interessati perché questi ultimi devono far fronte a situazioni difficili e affrontare costi elevati. Il **PS** sostiene ampiamente l'avamprogetto ma critica, tra l'altro, l'imprecisione della formulazione e l'esiguità dell'importo forfettario giornaliero proposto e chiede una sistemazione rispettosa della dignità umana nei centri cantonali di partenza. I **Verdi** criticano in particolare l'imprecisione delle condizioni per il sostegno finanziario da parte della Confederazione, la negoziazione per contratto dell'importo forfettario giornaliero e il mancato rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi costituzionali. Chiedono inoltre un aumento dell'importo forfettario giornaliero. Il **Centro**, il **PLR**, i **Liberali**, il **Partito verde liberale svizzero** e il **Partito evangelico** non hanno espresso un parere.

Associazioni mantello nazionali / Cerchie interessate

Tra le associazioni mantello nazionali, l'Unione sindacale svizzera (**USS**) accoglie favorevolmente il sostegno finanziario da parte della Confederazione, ma chiede un aumento dell'importo forfettario giornaliero proposto e che si disciplinino a livello di ordinanza i requisiti minimi per i centri cantonali di partenza.

Le cerchie interessate (Associazione dei servizi cantonali di migrazione [**ASM**], Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [**CDDGP**], Croce Rossa Svizzera [**CRS**], Organisation suisse d'aide aux réfugiés [**OSAR**], Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» [**SCCFA**]) sono favorevoli in linea di principio all'avamprogetto, riservandosi diverse obiezioni. **AsyLex** lo ritiene lacunoso in molti punti.

In particolare si critica l'imprecisione delle condizioni o delle formulazioni per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione (**ASM, AsyLex, CDDGP**), l'esiguità dell'importo forfettario (**ASM, AsyLex, CDDGP, CRS, OSAR, SCCFA, USS**) e la convenzione contrattuale dell'importo forfettario giornaliero (**AsyLex, CDDGP**). Vengono inoltre avanzate richieste sui requisiti minimi che un centro cantonale di partenza deve rispettare (**ASM, AsyLex, OSAR, SCCFA**) e del fermo di breve durata (**AsyLex, CRS**). Infine **OSAR** e **SCCFA** chiedono la creazione di un organismo indipendente che verifichi il rispetto dei requisiti minimi per l'alloggio e l'assistenza in un centro cantonale di partenza.

3.2 Osservazioni sui singoli articoli

3.2.1 Articolo 15

I partecipanti alla consultazione non hanno espresso un parere in merito alla proposta di modifica di questo articolo.

3.2.2 Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 15a)

Capoverso 1

Il Cantone **GE** si rammarica del fatto che le condizioni previste per la partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza sono molto restrittive e che devono essere soddisfatte anche cumulativamente.

Il Cantone **TI** sottolinea il fatto che la prova del soddisfacimento delle condizioni è inutilmente complicata e lascia un ampio margine di interpretazione. Questo potrebbe causare eventuali divergenze tra un Cantone e la Confederazione. Si propone che la condizione del «numero straordinariamente elevato» sia soddisfatta se sono registrati 1000 passaggi illegali del confine al mese.

Per il Cantone **GR** mancano nel rapporto esplicativo criteri oggettivi che indichino quando sussiste una situazione di emergenza nell'area di confine. Ritiene importante definirli.

Il Cantone **SG** rileva che il «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine» definito all'articolo 15a AP-OEAE si basa su criteri che un Cantone non può né verificare né influenzare. È quindi necessaria una soglia numerica predefinita, oltre la quale si deve presumere un «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine». Inoltre, dalla modifica dell'ordinanza non risulta chiaramente quali siano i requisiti che un centro cantonale di partenza deve soddisfare per ottenere un contributo finanziario da parte della Confederazione. Servono quindi direttive relative all'organizzazione dei centri cantonali di partenza, sia per quanto riguarda l'alloggio che per l'elaborazione e l'attuazione delle procedure.

AsyLex e **I Verdi** chiedono che si precisi quando si può parlare di un «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine» in Svizzera. Le relative condizioni di cui all'articolo 15a AP-OEAE (in partic. lett. a) non sono sufficientemente concrete.

L'**ASM** si rammarica del fatto che le condizioni vengono definite senza una struttura quantitativa o un ordine di grandezza. La precisazione proposta a livello di ordinanza non appare sufficientemente concreta e il margine di interpretazione che rimane è troppo ampio. Si chiede di definire più concretamente la condizione del «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone», se non nell'ordinanza stessa almeno a livello di istruzione, per garantire un determinato grado di certezza del diritto e di programmazione. La precisazione quantitativa di questa condizione deve tenere conto del fatto che la modifica della legge e l'adeguamento dell'ordinanza hanno lo scopo di sostenere i Cantoni particolarmente oberati.

L'**OSAR** e la **SCCFA** sottolineano che all'articolo 82 capoverso 3 lettera b nLStrl si richiede, tra varie condizioni per il finanziamento da parte della Confederazione, «un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone». All'articolo 15a capoverso 1 AP-OEAE manca l'aggiunta «e di controlli delle persone». Si pone quindi la questione se non si debba inserire anche lì questa integrazione.

AsyLex ha formulato nel proprio parere alcune proposte migliorative concrete. Lamenta inoltre la difficoltà di capire a colpo d'occhio quanti centri cantonali di partenza sono operativi in Svizzera, dove sono ubicati, e quante persone entrano illegalmente nei Cantoni in questione. Ciò rende più difficile una determinazione e valutazione obiettive e periodiche della «situazione attuale».

Capoverso 1 lettera a

Il Cantone **BL** e **AsyLex** (analogamente **PS**, **CDDGP**) criticano la forte imprecisione della formulazione «per un periodo protratto». Il Cantone **BL** teme che tale formulazione possa generare potenziali incomprensioni e conflitti. Propone di fissare cinque giorni come limite massimo.

Il **PS** critica il fatto che la formulazione resta poco concreta anche a causa delle «ragioni amministrative» citate nel rapporto esplicativo e che non si fa alcun riferimento al «numero straordinariamente elevato». Sarebbe auspicabile includere nella fattispecie e indicare chiaramente le ragioni per cui l'allontanamento non è più possibile.

La **CDDGP** si chiede se, in pratica, il Cantone interessato o la Confederazione abbiano l'autorità di interpretare questi concetti. Suggerisce di quantificare i concetti non definiti insieme ai Cantoni interessati fin dall'inizio.

La **CRS** approva la precisazione della formulazione «per un periodo protratto» nel rapporto esplicativo («che tale situazione non possa prevedibilmente cambiare a medio termine») e chiede di inserirla nel testo dell'ordinanza, per definire più chiaramente i casi in cui si presume un «periodo protratto».

AsyLex chiede di indicare chiaramente le ragioni per cui non si può dare esecuzione all'allontanamento e di includerle nella fattispecie. Ciò dovrebbe avere carattere «esaustivo».

Capoverso 1 lettera b

Il Cantone **ZG** chiede che la sistemazione delle persone interessate in un centro cantonale di partenza nell'area di confine non dipenda dal fatto che o comporti innanzitutto che non si possa garantirne la sistemazione in altri alloggi cantonali. I centri cantonali non sono concepiti per accogliere a breve termine in particolare stranieri entrati illegalmente in Svizzera. Si deve evitare di mescolare le persone entrate illegalmente con quelle che stanno seguendo il processo di asilo ordinario. Di regola i centri cantonali sono gestiti in modo aperto, vale a dire senza controlli delle entrate e delle uscite. Le persone alloggiate nei centri possono quindi muoversi liberamente. Questo potrebbe rappresentare un rischio nel caso delle persone entrate illegalmente.

AsyLex è favorevole al fatto che venga data priorità alla sistemazione di una persona interessata in un altro alloggio cantonale, se vi è sufficiente capacità. Tuttavia, ci si chiede se questo giustifichi, al contrario, la disposizione di una misura coercitiva se non vi è un numero sufficiente di posti liberi.

Capoverso 1 lettera c

I partecipanti alla consultazione non hanno espresso pareri in merito.

Capoverso 2

Ammontare dell'importo forfettario giornaliero

I Cantoni **AR** e **GE** nonché l'**USS** (per analogia **SH**, **SG**, **SP**, **CDDGP**) ritengono che l'importo forfettario debba essere aumentato in ragione dei costi per l'assistenza e l'alloggio delle persone interessate.

Il Cantone **BS** ritiene che, visti i requisiti indicati nel rapporto esplicativo, l'importo di 100 franchi verrebbe regolarmente superato. Nel calcolare l'importo forfettario giornaliero si deve tenere conto del fatto che i Cantoni frontalieri si fanno carico di un peso speciale per tutta la Svizzera.

La **CRS**, l'**OSAR** e la **SCCFA** sottolineano che l'importo forfettario fissato nell'avamprogetto di ordinanza a massimo 100 franchi al giorno è basso. L'ampio margine di manovra («disposizione potestativa», importo massimo) per la Confederazione in relazione al sostegno fornito ai Cantoni frontalieri interessati non dovrebbe portare a risparmi nell'esercizio dei centri di partenza e nell'assistenza alle persone fermate, altrimenti l'importo dovrebbe essere più alto.

Il **PS** rileva che, per tutelare tutti i diritti delle persone interessate, devono essere anche messi a disposizione mezzi e risorse finanziari adeguati (dello stesso avviso anche **AsyLex**). Inoltre, già oggi è stabilito che venga corrisposto un importo forfettario di 200 franchi se il fermo di breve durata si protrae per dodici ore o oltre. Un importo forfettario inferiore potrebbe quindi essere pagato solo se, al contrario, si ipotizzasse che il fermo di breve durata in un centro cantonale di partenza non possa durare più di dodici ore. Il fermo di breve durata di tre giorni ai sensi dell'articolo 73 capoverso 2 LStrl è in ogni caso irragionevole e pertanto sproporzionato.

Il Cantone **TI** propone di aumentare l'importo forfettario giornaliero a 150 franchi. Se si mantiene l'importo forfettario giornaliero di 100 franchi, si dovrà corrispondere un ulteriore importo massimo di 150 000 franchi l'anno a copertura dei costi venutisi a generare per mettere a disposizione l'alloggio.

L'**ASM** ritiene che l'importo forfettario giornaliero non debba essere inferiore a 150 franchi.

Il Cantone **LU**, **I Verdi** e **AsyLex** ritengono che si debba aumentare tale importo a 200 franchi.

Il Cantone **SH** propone che, allo scopo di analizzare i costi effettivi sostenuti per l'alloggio degli stranieri allontanati senza formalità, vengano effettuati i calcoli necessari in anticipo con i gestori cantonali dei relativi centri di partenza, in modo da definire l'eventuale importo forfettario della Confederazione in linea con i costi operativi.

Il Cantone **BL** chiede di sostituire la formulazione «di massimo 100 franchi per giorno» con una formulazione chiara e univoca («100 franchi per giorno»). Il Cantone **BS** ritiene che si debba parlare in linea di principio di un importo forfettario giornaliero fisso.

Importo forfettario giornaliero convenuto contrattualmente

I Cantoni **BL** e **GR**, **I Verdi**, **AsyLex** e la **CDDGP** criticano il fatto che l'importo forfettario giornaliero debba essere negoziato dai singoli Cantoni. Il Cantone **BL** sottolinea che questa procedura non è trasparente ed è complicata. Essa semmai alimenta divergenze tra i Cantoni. Inoltre, non si capisce perché in tutta la Svizzera si applichi una tariffa unitaria per gli importi della carcerazione, ma non nel caso dei centri di partenza.

«Disposizione potestativa» dell'importo forfettario giornaliero

Il Cantone **AR** ritiene che non si possa parlare di una «disposizione potestativa» perché la Confederazione deve corrispondere al Cantone un importo forfettario se sono soddisfatte le condizioni secondo LStrl e OEAE. Anche se l'importo deve essere convenuto contrattualmente, la Confederazione non può astenersi del tutto dal fornire il sostegno se le condizioni sono soddisfatte.

AsyLex sottolinea che l'articolo 82 capoverso 3 nLStrl è una «disposizione potestativa». Invece l'articolo 15a capoverso 2 AP-OEAE sancisce che «viene» convenuto contrattualmente un importo forfettario di massimo 100 franchi per giorno. Secondo il rapporto esplicativo questo importo forfettario «viene» corrisposto a sua volta al Cantone interessato. Così si ha l'impressione che in linea di principio la Confederazione voglia contribuire ai costi, ma che preveda comunque vari mezzi che le consentirebbero di sottrarsi all'ultimo a un contributo finanziario definitivo. L'articolo 82 capoverso 3 nLStrl dovrebbe quindi essere modificato da «disposizione potestativa» a «disposizione effettiva». La regolamentazione di una chiara conseguenza giuridica contribuirebbe in modo significativo alla certezza del diritto.

Requisiti minimi dei centri cantonali di partenza

Il **PS**, **AsyLex** (in parte), la **CRS** (con una riserva), l'**OSAR**, l'**USS** e la **SCCFA** concordano che i centri cantonali di partenza debbano soddisfare determinati requisiti minimi perché ci sia una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione. Secondo **AsyLex** e il **PS** ciò implicherebbe però anche che i centri di partenza possano essere gestiti da Cantoni che non soddisfano tali requisiti minimi. Non è ammissibile che la Confederazione rifiuti un pagamento in determinate circostanze pur sapendo che alcuni centri di partenza sono gestiti in modo inadeguato. In tali situazioni dovrebbe comunque essere effettuato un pagamento in modo che i Cantoni riescano a creare condizioni migliori. Tuttavia, per garantire che le condizioni vengano effettivamente migliorate, il pagamento dovrebbe essere vincolato ad alcune condizioni. Secondo l'**OSAR** e la **SCCFA** queste direttive dovrebbero valere in generale e non solo per quanto riguarda il sostegno finanziario della Confederazione.

L'**OSAR**, la **SCCFA** e l'**USS** sono favorevoli al fatto che i requisiti minimi menzionati nel rapporto esplicativo vengano disciplinati anche a livello di ordinanza (proposta di adattamento di **OSAR** e **SCCFA**). Il **PS**, **AsyLex**, l'**OSAR**, la **SCCFA** e l'**USS** invocano una sistemazione rispettosa della dignità umana e che risponda alle esigenze di persone particolarmente vulnerabili (p. es. minorenni o anziani). **AsyLex** sottolinea che, oltre ai soggetti citati nel rapporto esplicativo, esistono altre persone e gruppi vulnerabili delle cui esigenze bisogna tenere particolarmente conto.

L'**ASM** chiede che venga definito con maggiore precisione il requisito secondo cui il centro cantonale di partenza deve soddisfare, relativamente all'alloggio, i requisiti che valgono per un centro federale per la sistemazione dei richiedenti l'asilo.

3.2.3 Articolo 15a^{bis} Rubrica

I partecipanti alla consultazione non hanno espresso alcun parere sulla modifica della numerazione e sull'abrogazione della rubrica.

3.3 Altre osservazioni

Confine orientale e meridionale

Il Cantone **SG** approva in linea di principio la possibilità di un sostegno finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che devono affrontare un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine. Ritiene però deplorabile che il nuovo regolamento sugli importi forfettari della Confederazione non si applichi al Cantone SG, nonostante il numero persistentemente elevato di ingressi illegali al confine orientale. L'accordo di riammissione in vigore con l'Austria non prevede la possibilità di rimpatriare le persone con una risposta Eurodac positiva, per cui, secondo l'interpretazione austriaca dell'accordo di riammissione, il rimpatrio in Austria non è possibile. Le autorità austriache insistono invece sull'esecuzione di procedure Dublino formali, che richiedono tempo e risorse. È quindi necessario un accordo di riammissione più efficiente con l'Austria o un sostegno finanziario da parte della Confederazione indipendentemente da un accordo di riammissione esistente con uno Stato limitrofo.

L'**UDC** è preoccupata per l'interpretazione unilaterale dell'accordo di riammissione da parte dell'Austria, per cui non sono possibili i rinvii in tale Paese. Il Consiglio federale deve inoltre esercitare pressioni sull'Italia, affinché possano riprendere i trasferimenti Dublino verso quest'ultima.

L'**ASM** sottolinea che i passaggi illegali del confine verso la Svizzera al momento avvengono principalmente alla frontiera orientale e meridionale. A essere particolarmente colpiti da un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine ai sensi dell'articolo 82 capoverso 3 nLStrl sono quindi i Cantoni SG e TI. Tuttavia, la prevista normativa sugli importi forfettari della Confederazione non trova applicazione nel Cantone SG. Sarebbe auspicabile sviluppare meccanismi di sostegno anche per questo Cantone frontaliere, che tengano conto della situazione al confine orientale (non è possibile l'allontanamento senza formalità dei cittadini stranieri).

AsyLex è del parere che, a causa della situazione con l'Austria, manchi una condizione essenziale per l'attuazione della disposizione e quindi indirettamente anche la legittimazione del fermo a breve termine.

Passaggio illegale del confine

Il **PS** sottolinea che nel rapporto esplicativo si parla ripetutamente di «passaggi illegali del confine». Molte persone in cerca di protezione non avrebbero però la possibilità di entrare legalmente in Svizzera. Non li si può quindi incolpare del fatto che il più delle volte entrano nel Paese in modo illegale. L'unica misura efficace per prevenire i passaggi illegali del confine è creare percorsi di fuga sicuri.

La **CRS**, l'**OSAR** e la **SCCFA** sottolineano che non si tratta di passaggi di frontiera o ingressi illegali (passibili di pena) se una persona entra in Svizzera e chiede protezione in base alle direttive della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. L'accesso alla procedura d'asilo deve essere garantito in qualsiasi momento. In caso di dubbi, se ci sono indicazioni che una persona desidera chiedere protezione, la si deve indirizzare presso un centro federale per l'asilo e non si deve procedere al fermo di breve durata.

Fermo di breve durata

Il **PS**, **I Verdi** e **AsyLex** sono dell'opinione che in caso di fermo di breve durata devono essere sempre rispettati i diritti umani fondamentali e i principi costituzionali. Secondo il **PS** (posizione simile ad **AsyLex**) un controllo giudiziario dei fermi efficace, rapido e di facile accesso è l'unico modo per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di altri principi dello stato di diritto. Ciò significa anche che il fermo possa essere solo di breve durata e vi si debba far ricorso unicamente come *ultima ratio*. Un aspetto critico sta nel fatto che il sostegno finanziario della Confederazione richieda un fermo di breve durata. Viene così a crearsi un certo incentivo per i Cantoni a ricorrere alla misura coercitiva del fermo di breve durata. **AsyLex** chiede che il fermo di breve durata in base all'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrl debba essere documentato per iscritto e limitato a un periodo compreso tra 12 e 14 ore al massimo. Inoltre la possibilità di un riesame a posteriori della legittimità del trattenimento nel caso dell'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrl non sarebbe adeguata, poiché di fatto la possibilità di tale riesame a posteriori non sarebbe esercitata, a causa della pronta consegna allo Stato limitrofo.

La **CRS** ritiene che i bambini e gli adolescenti debbano essere esentati dal fermo di breve durata (dello stesso avviso anche **AsyLex**), poiché ciò non è compatibile con i diritti costituzionali. La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, che la Svizzera ha ratificato, prevede la detenzione di minorenni solo come «provvedimento di ultima risorsa». Questo vale anche per il fermo per motivi legati al diritto in materia di migrazione. Se, in casi eccezionali, non si può rinunciare al fermo di minorenni e adolescenti, si dovrebbe rinunciare alla separazione delle famiglie e l'alloggio non dovrebbe avvenire nei centri cantonali di partenza. Anche queste condizioni dovrebbero essere incluse nell'ordinanza.

Sicurezza e ordine pubblici

L'**USS** (analogamente **OSAR** e **SCCFA**) rimanda al rapporto esplicativo che riporta che attraverso l'alloggio in un centro cantonale di partenza si vuole evitare che le persone interessate soggiornino di notte in un parco oppure nei pressi di una stazione «mettendo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici». Da un punto di vista giuridico lo scopo del fermo in un centro cantonale di partenza è la consegna di una persona a uno Stato limitrofo sulla base di un accordo di riammissione, e quindi questa affermazione nel rapporto esplicativo è fuori luogo. **AsyLex** critica il fatto che con tali affermazioni nel rapporto esplicativo si ascrive un certo potenziale di rischio alle persone interessate, mentre l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di garantire una sistemazione rispettosa della dignità umana e il soddisfacimento dei bisogni primari.

Centri federali d'asilo

La **CDDGP** (per analogia **NE**) sottolinea che, a fronte di un numero straordinariamente elevato di richiedenti l'asilo per un periodo protratto, anche i Cantoni di ubicazione dei centri federali d'asilo sono fortemente gravati. Suggerisce quindi di discutere al più presto la questione di un'indennità aggiuntiva per questi Cantoni nel caso di un forte aumento del numero di richiedenti l'asilo.

Organismo indipendente

L'**OSAR** e **SCCFA** chiedono che un organismo indipendente verifichi periodicamente il rispetto dei requisiti minimi per l'alloggio e l'assistenza nonché l'accesso alla procedura d'asilo e/o l'assistenza giuridica in un centro cantonale di partenza. Questo vale a maggior ragione perché si sa relativamente poco dei fermi nei centri cantonali di partenza (indicatori, procedure esatte ecc.) e di conseguenza si potrebbe creare una maggiore trasparenza.

Impianti della protezione civile

La **CRS**, l'**OSAR** e la **SCCFA** rimandano al rapporto esplicativo in cui si afferma che i centri cantonali di partenza possono essere presi in considerazione anche quando, dato l'elevato numero di persone interessate, non sia più possibile ricorrere a impianti della protezione civile. Questi ultimi non sarebbero però idonei, in linea di principio, come sistemazione per i profughi. In questo senso è preferibile un alloggio in una struttura diversa da un impianto della protezione civile.

4 Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni (21)

| | |
|--|-----------|
| Aargau / Argovie / Argovia | AG |
| Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes Extérieures / Appenzello Esterno | AR |
| Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno | AI |
| Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna | BL |
| Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città | BS |
| Bern / Berne / Berna | BE |
| Freiburg / Fribourg / Friburgo | FR |
| Genf / Genève / Ginevra | GE |
| Glarus / Glaris / Glarona | GL |
| Graubünden / Grisons / Grigioni | GR |
| Luzern / Lucerne / Lucerna | LU |
| Neuenburg / Neuchâtel | NE |
| Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo | NW |
| Obwalden / Obwald / Obvaldo | OW |
| Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa | SH |
| St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo | SG |
| Solothurn / Soleure / Soletta | SO |
| Tessin / Ticino | TI |
| Thurgau / Thurgovie / Turgovia | TG |
| Uri | UR |
| Waadt / Vaud | VD |
| Wallis / Valais / Vallese | VS |
| Zug / Zoug / Zugo | ZG |

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici (3)

| | |
|--|-------------------------------------|
| GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses Verdi Svizzeri | GRÜNE VERT-E-S I Verdi |
|--|-------------------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro | SVP UDC UDC |
|---|--------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero | SP PS PS |
|---|-----------------------|

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia (1)

| | |
|---|--------------------------|
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera | SGB USS USS |
|---|--------------------------|

Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / Altre cerchie interessate (6)

| | |
|---------------|---------------|
| AsyLex | AsyLex |
|---------------|---------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia | KKJPD CCDJP CDDGP |
|---|--------------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés | SFH OSAR |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Schweizerisches Rotes Kreuz Croix Rouge Suisse Croce Rossa Svizzera | SRK CRS CRS |
|--|--------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione | VKM ASM ASM |
|---|--------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Plattform «Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren» Plateforme « Société civile dans les centres fédéraux d'asile » Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» | ZiAB SCCFA SCCFA |
|---|-----------------------------------|

Rinuncia a un parere (9)

| | |
|--|-------------------------|
| Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale | BGer TF TF |
|--|-------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale | BVGer TAF TAF |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori | SAV UPS USI |
| Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile | SVZ SVZ |
| Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati | SVR ASM ASM |
| Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri | SGV ACS ACS |
| Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden Association des offices suisses du travail Associazione uffici svizzeri del lavoro | VSAA AOST AUSL |